

**ATTO N. DD 2036**

**DEL 15/04/2024**

**Rep. di struttura DD-UC1 N. 454**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILITA' 1**

**OGGETTO:** Strada Provinciale n. 117 Dir01 dalla progr. Km 0+960 al Km. 1+200 ca in territorio del Comune di Pavarolo (TO) per lavori di manutenzione straordinaria di consolidamento della scarpata - Ordinanza di regolamentazione e modifica della circolazione stradale con istituzione di obblighi e limitazioni al transito mediante chiusura temporanea della strada . (prat. n. 119501).

Premesso che:

- Il Comune di Pavarolo con sede in via Barbacana n. 2 , in data 11/03/2024 ha formulato istanza per la modifica delle condizioni viarie lungo il tratto stradale in oggetto onde poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di consolidamento della scarpata ;
- la ditta esecutrice dei lavori : Citriniti Geom. Massimo con sede in via Gramsci n. 12 – Collegno (TO);
- R.U.P. : Arch. Fasano Maria c/o U.T.C. ;
- Direttore dei lavori: Arch. Guido Margarini con sede in via Messina n. 41 - Torino;

Ciò premesso si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, all'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni al transito mediante chiusura temporanea della strada lungo la seguente tratta : Strada Provinciale n. 117 Dir 01 dalla progr. Km 0+960 alla progr. km. 1+200 nel territorio Comune di Pavarolo (TO), con deviazione del transito veicolare su percorso alternativo a far data dal 15/04/2024 al 31/05/2024 esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 01 geom. Maurizio SCARPARO.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per

motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

## **DETERMINA**

di ordinare la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni al transito mediante chiusura temporanea della strada lungo la seguente tratta :Strada Provinciale n. 117 Dir 01 dalla progr. Km 0+960 alla progr. km. 1+200 nel territorio Comune di Pavarolo (TO), con deviazione del transito veicolare su percorso alternativo a far data dal 15/04/2024 al 31/05/2024 esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 18,00 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Committente dei lavori: Comune di Pavarolo con sede in via Barbacana n. 2 ;
- la ditta esecutrice dei lavori : Citriniti Geom. Massimo con sede in via Gramsci n. 12 – Collegno (TO);
- R.U.P. : Arch. Fasano Maria c/o U.T.C. ;
- Direttore dei lavori: Arch. Guido Margarini con sede in via Messina n. 41 - Torino;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca

pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 15/04/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)  
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani